



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dell'Isola d'Ischia

Ordinanza n. 34 del 23 aprile 2025

Misure di sostegno alle imprese ubicate nell'isola di Ischia danneggiate dagli eccezionali eventi meteorologici del 26 novembre 2022.

Il Commissario Straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dell'Isola d'Ischia, On. le Avv. Giovanni Legnini, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 gennaio 2022, registrato dalla Corte dei conti il 14 febbraio 2022 al n. 323 e confermato fino al 31 dicembre 2025 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 gennaio 2025, registrato alla Corte dei conti in data 23 gennaio 2025 al n. 234;

Letto l'art. 1, della legge 31 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025) e, in particolare:

- il comma 682, recante la proroga del termine di durata della gestione straordinaria commissariale fino al 31 dicembre 2025;
- il comma 684, che dispone, a far data dalla cessazione dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 27 novembre 2022 – e, dunque, dal 1.1.2025 - il trasferimento, al Commissario straordinario di cui all'art. 17 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 (decreto-sisma Ischia), delle funzioni, unitamente alle relative risorse finanziarie allocate nella correlata contabilità speciale, concernenti il coordinamento degli interventi pianificati e non ancora ultimati e delle attività di assistenza alla popolazione conseguenti all'evento alluvionale del 26 novembre 2022, originariamente attribuite al Commissario delegato ex art. 1 OCDPC n. 948/2022;
- il comma 686, che recita: *<<Ai titolari di attività economiche che, a causa degli eventi calamitosi verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022, abbiano subito danni o limitazioni al proprio esercizio e che abbiano registrato una riduzione del fatturato annuo in misura non inferiore al 20 per cento rispetto a quello calcolato sulla media del triennio precedente agli eventi calamitosi può essere riconosciuto un contributo per indennizzare i mancati ricavi nel rispetto dei criteri, delle procedure e delle modalità definiti con ordinanza del Commissario straordinario. Per le finalità di cui*



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dell'Isola d'Ischia

al primo periodo, è autorizzata la spesa nel limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2025.>>;

Considerato che le richiamate disposizioni della legge di bilancio impongono l'adozione di una specifica ordinanza disciplinante criteri, modalità e requisiti di concessione del contributo indennitario spettante alle imprese che, per effetto dell'evento alluvionale del 26 novembre 2022, abbiano subito una significativa contrazione del fatturato nelle annualità successive;

Vista la nota del 22/02/2025, acquisita al prot. n. 2069/CS/ISCHIA del 24/02/2025, con la quale le Associazioni Albergatori Isola Verde, Assoturismo Ischia, Federalberghi Ischia, Associazione Commercianti e Artigiani Casamicciola Terme, Confesercenti Assoturismo Ischia hanno rappresentato che *“a causa delle difficili circostanze che hanno colpito la zona di Casamicciola e degli altri comuni dell'isola d'Ischia, tra cui il terremoto, la pandemia di COVID-19 e l'alluvione nel 2022, le attività alberghiere e commerciali hanno subito un forte rallentamento, con una significativa riduzione dei ricavi per le gestioni alberghiere e che il calo dei ricavi ha reso impossibile onorare i pagamenti della TARI e dell'IMU, a cui si aggiungono rate di mutuo elevate, causate dai tassi d'interesse e dalle trattative di rinegoziazione dei mutui ormai difficili da portare avanti con le banche, vista la scarsa redditività dei fatturati”*;

Tenuto conto delle notevoli difficoltà economiche in cui versano le imprese operanti sul territorio dell'isola di Ischia colpito prima dal sisma del 2017, poi dalla pandemia e infine dall'evento alluvionale del 2022, difficoltà che sono state rappresentate dalle associazioni di categoria, in numerosi incontri con le autorità politiche locali e il Commissario straordinario, ben riassunte sia nella già menzionata nota del 22 febbraio 2025, che nel verbale dell'incontro svoltosi il 2 aprile scorso;

Valutato pertanto che, nell'ottica dell'individuazione della platea delle imprese potenzialmente beneficiarie dell'indennizzo previsto dalla legge di bilancio 2025, spetta al Commissario Straordinario di individuare i criteri da applicare al fine di tener compiutamente conto delle suindicate emergenze che hanno inciso negativamente, in misura straordinaria, sul fatturato aziendale nel triennio antecedente all'evento calamitoso del novembre 2022, effetti tanto più rilevanti per un'isola i cui flussi turistici sono notoriamente tutti dipendenti dalla mobilità delle persone e dei beni;

Considerato che, in particolare durante il periodo pandemico, le imprese campane hanno subito provvedimenti governativi e regionali che hanno comportato chiusure forzate nel 2020 e forti



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dell'Isola d'Ischia

limitazioni nel 2021, come ad esempio nello specifico il limitato accesso alle isole del Golfo di Napoli e la classificazione della Campania in zona rossa per un ampio periodo. A tali difficoltà si è aggiunto l'effetto del conflitto militare tra Russia e Ucraina, che ha provocato un'impennata inflazionistica sui prezzi al consumo determinando un cospicuo incremento dei prezzi soprattutto in campo energetico, e diminuendo significativamente il valore reale del fatturato delle imprese isolate nel triennio antecedente alla calamità del novembre 2022;

Ritenuto dunque che, nella determinazione dei criteri di calcolo della media del fatturato nel triennio previsto dalla soprarichiamata norma di legge, bisogna tener conto di tali eventi tutti riscontrabili dai provvedimenti a suo tempo adottati e dai rilevamenti statistici pubblici; ciò anche in ossequio al principio dell'effetto utile, di origine eurolunitaria, alla cui stregua bisogna preferire l'interpretazione di una norma primaria che ne garantisca la più ampia applicazione possibile, tra quelle coerenti con la *ratio* e le finalità della norma medesima, piuttosto di una che ne frustri concretamente gli scopi;

Considerato, dunque, che un'equa e ragionevole compensazione degli straordinari effetti distorsivi derivanti dalle suindicate vicende può realizzarsi, nel rispetto dei limiti nella norma primaria, solo attraverso l'adozione di criteri di calcolo, idonei a contemplare tutte le variabili legate al territorio di riferimento, il cui tessuto produttivo e sociale è stato colpito da plurime emergenze in un arco temporale relativamente ristretto, con la previsione dell'attualizzazione del fatturato dell'anno 2023 all'anno 2020 - utilizzando quale parametro l'indice Istat dei prezzi al consumo (NIC), cumulando la variazione tendenziale per gli anni di riferimento - e determinando per i periodi di chiusura delle attività conseguenti alle restrizioni Covid nel triennio 2020-2022, un fatturato calcolato dividendo quello annuo risultante dalle scritture contabili per i giorni di apertura effettiva e moltiplicandolo per i giorni di apertura teorica dell'anno 2023, così come meglio illustrato nell'Allegato Tecnico (Allegato A) predisposto dalla struttura commissariale;

Ritenuto, che la definizione di criteri oggettivi di calcolo possa essere correttamente attribuita ai poteri regolatori del Commissario Straordinario, poiché la definizione dei presupposti di operatività delle disposizioni contenute nel comma 686 della legge di bilancio 2025 è stata espressamente demandata dal legislatore a tale figura, in virtù del principio di vicinanza territoriale, essendo il Commissario operante presso la comunità colpita dagli eventi calamitosi;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dell'Isola d'Ischia

Ritenuto che, in conseguenza dell'adozione di tale metodo di calcolo per il periodo di vigenza delle misure restrittive Covid, andranno detratti dal contributo spettante ai sensi della presente Ordinanza i ristori a suo tempo percepiti per i corrispondenti periodi;

Valutato, altresì, che l'alluvione del novembre 2022 ha massimamente colpito il territorio del comune di Casamicciola Terme, sia sotto il profilo degli effetti dannosi conseguenti all'evento calamitoso che della sua estensione, di guisa da rendere presuntivamente sussistente il nesso eziologico tra la riduzione del fatturato da indennizzarsi e l'evento suddetto, apparendo, diversamente, opportuno, per le imprese operanti negli altri contesti isolani, condizionare il ristoro alla prova di siffatto collegamento causale, onde evitare un utilizzo distorto delle finalità insite nella volontà del legislatore;

Tenuto conto, sotto altro profilo, che è avviata una complessa attività di ricostruzione pubblica e privata consistente nel completamento del piano degli interventi di protezione civile post alluvione del 2022 che contempla l'esecuzione di n. 209 interventi, dei quali circa 100 conclusi, finalizzati alla riduzione del rischio residuo, di oltre 100 interventi di ricostruzione pubblica post sisma e di opere strutturali di messa in sicurezza idrogeologica, i cui programmi sono in larga parte in fase di progettazione o affidamento lavori, e nelle attività di cantierizzazione di 164 decreti di concessione del contributo per la ricostruzione privata, in gran parte in corso o in fase di avvio;

Considerato, altresì, che il numero dei cantieri attivi è destinato a crescere nel corso dell'anno corrente poiché i programmi sopraindicati sono in fase di piena attuazione e contemplano la cantierizzazione progressiva degli interventi pubblici e privati, con particolare concentrazione nel territorio di Casamicciola Terme;

Considerato, dunque, che l'imminente apertura di numerosi cantieri relativi alle complesse attività di ricostruzione pubblica, post sisma e post alluvionale, demandate dalla legge al Commissario straordinario e ai soggetti attuatori, che si aggiunge a quella privata già in atto e in corso di ulteriore ampliamento, comporterà inevitabilmente per le aree interessate una penalizzazione economica delle attività imprenditoriali isolate caratterizzate da contatto col pubblico (quali negozi, ristoranti, imprese turistico-alberghiere, ecc.), in conseguenza della riduzione della clientela derivante dalla maggior difficoltà di accedere fisicamente ai singoli esercizi commerciali, anche a seguito dell'incremento del traffico veicolare, nonché della maggior difficoltà di reperire parcheggi;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dell'Isola d'Ischia

Valutata, dunque, la necessità di tenere indenni tali categorie imprenditoriali del disagio così loro arrecato, mediante il riconoscimento di un diverso e ulteriore contributo economico limitatamente all'anno in corso e sempre con riferimento alla perdita di fatturato, nei limiti delle risorse complessivamente stanziare;

Tenuto conto, invero, che, sotto tale profilo, in una situazione di coesistenza di contrapposti interessi pubblici e privati - quello dell'autorità commissariale ad eseguire le opere di ricostruzione pubblica e privata previste dalla legge, da una parte, e quello del singolo imprenditore a non vedersi menomato nell'attività aziendale, dall'altra - comportano l'obbligo di indennizzare quest'ultimo, in quanto direttamente penalizzato dall'esecuzione dei lavori, che costituisce la soluzione adottata dall'ordinamento giuridico per contemperare e comporre i due interessi in contrasto, nessuno dei quali appare interamente sacrificabile all'altro;

Considerato, infatti, che, come ben chiarito dalla giurisprudenza, dalla coesistenza dei due diritti e dalla necessità di tutelarli entrambi deriva che, ogniqualvolta l'esercizio dell'uno provochi una menomazione dell'altro, al soggetto danneggiato deve essere accordato un ristoro per il sacrificio sopportato, al fine di evitare che il peso del pregiudizio gravi interamente sulla sua sfera giuridica, trattandosi di un principio che rinvia il proprio fondamento: a) nella dignità di rango costituzionale ed eurounitario dell'impresa e della proprietà privata (artt. 41 e 42 Cost.; art. 1 Prot. add. CEDU; art. 16 della Carta dei diritti fondamentali della UE); b) nel precetto di cui all'art. 2041 c.c., il quale, formulato nei termini di una clausola generale, si oppone agli spostamenti patrimoniali non giustificati, che si risolvono cioè in un ingiustificato arricchimento di un soggetto a danno di un altro; c) nell'atipicità delle fonti delle obbligazioni sancita dall'art. 1173 c.c., e, in particolare, dal *tertium genus* rappresentato da << (...) ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico >>, non risolvendosi in una mera previsione normativa ricognitiva di tutte le altre fonti, diverse dal contratto o dal fatto illecito, espressamente disciplinate dal legislatore, ma - al contrario - operante un'apertura all'analogia e, quindi, alla possibilità che taluni accadimenti, ulteriori rispetto a quelli previsti nominativamente dalla legge, siano ritenuti idonei alla produzione di obbligazioni alla luce dei principi e dei criteri desumibili dall'ordinamento, considerato nella sua interezza e complessità e nella sua evoluzione;

Ritenuto che la generale e astratta previsione di siffatta ulteriore ipotesi di ristoro del sacrificio imposto alle imprese per effetto della "cantierizzazione" consente, ad un tempo, di evitare un



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dell'Isola d'Ischia

potenziale e defatigante contenzioso giudiziario tra tali imprese e la Pubblica Amministrazione, fondata sulle considerazioni giuridiche più sopra rappresentate, impedendo l'aggravio di oneri accessori ad esso connaturato e consentendo, ad un tempo, di predeterminare in anticipo e forfettariamente, gli ulteriori costi "occulti" inevitabilmente riconnessi a tale doverosa attività commissariale;

Considerato, ancora, che per altro verso, perdura tuttora, anche a causa dell'evento alluvionale del novembre 2022, la sospensione totale dell'attività di diverse imprese isolane, già colpite dal sisma del 2017, di guisa da rendersi necessario assicurare, anche per l'annualità 2023 e 2024, i ristori per perdita di fatturato previsti dall'ordinanza commissariale n. 18/2022;

Ritenuto, che, sempre in virtù del richiamato principio dell'effetto utile, il tenore letterale del più volte cennato comma 686 della legge di bilancio 2025, non osta a una interpretazione della norma nel senso di estenderne l'ambito di applicazione anche alle ipotesi in cui la "riduzione di fatturato" tenda alla totale elisione del fatturato medesimo, come nel caso di imprese che non abbiano potuto affatto riprendere l'attività e ciò anche per evitare inique disparità di trattamento tra consimili situazioni;

Considerato che tale ultima categoria di imprese, ovvero quelle gravemente danneggiate dal sisma, per effetto del blocco o limitazione delle attività ricostruttive a seguito dell'alluvione non può essere discriminata rispetto alle altre che hanno subito un calo di fatturato;

Considerato che, sempre relativamente a tali imprese colpite sia dal sisma che dall'alluvione, non potendosi in concreto adottare il metodo di calcolo dell'indennizzo basato sul fatturato del triennio precedente all'evento alluvionale, in quanto non conseguito, possa trovare applicazione il criterio di calcolo dell'indennizzo disciplinato dagli articoli 2 e seguenti dell'ordinanza commissariale n. 18 del 31 agosto 2022, riguardante sempre il contributo per perdita di fatturato ai sensi dell'art. 36 del DL n. 109/2018;

Ritenuto di dover prevedere, per le ragioni sopra indicate, un indennizzo per perdita di fatturato per le ulteriori annualità 2023 e 2024 a favore delle imprese danneggiate dal terremoto del 2017 e che non hanno ancora riavviato la propria attività o conseguito il contributo di delocalizzazione definitiva al 31.12.2024;

Ritenuto, al riguardo, di poter adottare i medesimi criteri di calcolo dell'indennizzo previsti dal Capo I dell'ordinanza n. 18 del 31 agosto 2018, in considerazione del fatto che tali imprese sono quelle inattive dal sisma del 2017;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dell'Isola d'Ischia

Ritenuto, infine, di dover subordinare l'accesso al contributo come sopra descritto da parte delle imprese danneggiate dal terremoto del 2017, alla condizione dell'avvenuta presentazione della domanda di contributo per la ricostruzione, con tutti gli allegati e gli elaborati progettuali richiesti, ovvero della domanda per la delocalizzazione definitiva entro il termine del 31 agosto 2025, salvo che ciò sia impedito per ragioni oggettive riconducibili alle disposizioni delle ordinanze commissariali vigenti o del piano di ricostruzione adottato dalla Regione Campania;

Considerato, ancora, che, stante il consolidarsi del processo di definitiva delocalizzazione dei siti imprenditoriali originariamente posti in zone caratterizzate da rischio sismico e alluvionale elevato, previsto dai corrispondenti provvedimenti commissariali, risulta necessario provvedere ad estendere gli aiuti economici finalizzati all'acquisto o al riacquisto di beni mobili strumentali, inizialmente previsti per le sole delocalizzazioni temporanee, anche in favore delle suddette imprese, anche al fine di evitare situazioni di disparità di trattamento;

Considerato, inoltre, che le disposizioni emanate non hanno, finora previsto forme di indennizzo da perdita di fatturato derivante dalla totale chiusura o limitazione dell'attività successiva all'evento alluvionale ma solo il ristoro dei danni materiali a favore delle imprese danneggiate;

Visti gli esiti dell'incontro con i Referenti delle attività produttive, come risultanti dal verbale acquisito al prot. n. 3925/CS/ISCHIA del 07/04/2025;

Dato atto delle osservazioni pervenute dal Comitato Cittadini per la vita e dall'Associazione Isolaverde alla bozza di testo del presente provvedimento, trasmesse con nota prot. n. 3861/CS/ISCHIA del 07/04/2024;

Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 18 del 31 agosto 2022, recante *“Misure in favore delle imprese danneggiate dal sisma del 21 agosto 2017 ubicate nei comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno e disposizioni sui termini”*;

Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 24 del 21 luglio 2023, avente ad oggetto *«Delocalizzazioni degli edifici danneggiati o distrutti ad uso abitativo o produttivo»*;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modifiche e integrazioni, recante *“Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59”*;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dell'Isola d'Ischia

Visto il D.M. 18 gennaio 2008 n.40 “*Modalità di attuazione dell’art.48-bis del Decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni*” relativamente agli obblighi contributivi e previdenziali;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*” e successive modifiche e integrazioni;

Visti gli articoli 29, comma 1, del decreto-legge n. 109/2018 e l’art. 30 del decreto-legge n. 189/2016;

Vista la definizione di piccola e media impresa di cui alla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 e all’allegato 1 al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, nonché al decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 ottobre 2005, n. 238, recante l’adeguamento dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese alla disciplina comunitaria;

Visto il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14 recante “*Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155*”;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato UE;

Visto il regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «*de minimis*» (d’ora in poi: regolamento “*de minimis*”), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 2023/2831 del 15 dicembre 2023;

Richiamate le pertinenti disposizioni inerenti alla interrogazione e consultazione del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA) prima della adozione dei provvedimenti di concessione delle misure di aiuto, nonché alla successiva registrazione;

Tenuto conto che alle misure di cui alla presente ordinanza si provvede, a valere sulle risorse di cui alla contabilità speciale n. 6103, nei limiti dello stanziamento di cui all’art. 1, comma 686, della legge di bilancio 2025 e a valere sulla contabilità speciale n. 6103 di cui all’art. 19 del DL 109/2018, come



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dell'Isola d'Ischia

attestato dal Dirigente della Struttura commissariale con nota prot. n. 4419/CS/ISCHIA del 23/04/2025;

Visto il Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 (General Data Protection Regulation o GDPR) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea il 4 maggio 2016

DISPONE

Articolo 1

(Valore delle premesse e oggetto del provvedimento)

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. La presente ordinanza detta disposizioni, in favore delle imprese economicamente colpite dall'evento alluvionale del 26 novembre 2022 verificatosi nell'isola di Ischia, riguardanti criteri, modalità, termini e condizioni per l'assegnazione, nonché le procedure per la relativa istruttoria, concessione ed erogazione del contributo per:
 - a) riduzione del fatturato, di cui all'art. 1, comma 686, della legge di bilancio 2025;
 - b) perdita di fatturato conseguente alla ininterrotta sospensione dell'attività a seguito dell'alluvione del 26 novembre 2022 e di quelle inattive al 31.12.2024 in quanto danneggiate dal sisma del 21 agosto 2017;
 - c) la perdita di fatturato conseguente alle limitazioni all'esercizio delle attività di impresa derivanti dall'apertura dei cantieri afferenti alla ricostruzione pubblica e privata;
3. Le agevolazioni di cui al comma precedente sono riconosciute esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie all'uopo previste nella contabilità speciale del Commissario straordinario e in presenza dei prescritti requisiti, sono tra loro cumulabili.
4. La presente ordinanza detta, altresì, disposizioni interpretative dell'art. 23 dell'ordinanza n. 18/2022, riguardante il contributo per l'acquisto di macchinari e attrezzature spettante alle imprese danneggiate dal sisma e dalla frana che hanno optato per la delocalizzazione definitiva delle attività economiche.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dell'Isola d'Ischia

Articolo 2

(Definizioni)

1. Ai fini dell'applicazione del presente provvedimento, si intende per:
 - a) «regolamento di esenzione», il regolamento (UE) n. 651/2014 della commissione, del 17 giugno 2014 e successive modifiche e integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria);
 - b) «regolamento «*de minimis*»», il regolamento (UE) n. 2831/2023;
 - c) «operatore economico», una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi;
 - d) «attività economica», qualsiasi attività consistente nell'offrire beni e servizi in un mercato (paragrafo 2 della Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea);
 - e) «unità produttiva», una struttura produttiva dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale, eventualmente articolata su più immobili o impianti, anche fisicamente separati ma collegati funzionalmente;
 - f) «costi fissi», la spesa che un'azienda sostiene, indipendentemente dalla quantità di prodotti di beni o servizi o dall'attività svolta, per far proseguire la sua attività, quale, ad esempio, quella relativa al pagamento dell'affitto, del mutuo, delle licenze, della parcella del commercialista, del canone di un software, del costo del lavoro, delle assicurazioni, delle imposte locali sulla proprietà, ecc.;
 - g) «riduzione del fatturato», la contrazione dei ricavi da parte delle imprese individuali o costituite in forma di società di persone o di capitali, calcolata come illustrato nell'allegato tecnico (Allegato A) predisposto dalla Struttura commissariale; per fatturato deve intendersi la voce «ricavi delle vendite e delle prestazioni» di cui alla lettera A), punto 1), dello schema di conto economico di cui all'art. 2425 del codice civile;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dell'Isola d'Ischia

relativamente alle altre imprese richiedenti, per fatturato si intende l'«ammontare complessivo dei ricavi», il cui importo è desumibile dal quadro «RS» dei modelli di dichiarazione dei redditi. Per le imprese, la riduzione del fatturato è determinata sulla base della dichiarazione sostitutiva di atto notorio e della perizia asseverata da parte di un professionista abilitato.

- h) <<DURC>>, il Documento Unico di Regolarità Contributiva di cui all'art. 31 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, in legge 9 agosto 2013, n. 98 e successive modifiche e integrazioni;
- i) <<alluvione>>, gli eventi calamitosi verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022;
- j) <<sisma>>, l'evento calamitoso verificatosi nell'isola di Ischia il 21 agosto 2017.

Articolo 3

(Contributo per riduzione di fatturato)

1. Ai titolari di attività produttive che, a seguito dell'alluvione del 26 novembre 2022, abbiano subito una riduzione del fatturato, in misura pari o superiore al 20%, è riconosciuto un contributo calcolato con le percentuali e i criteri di calcolo descritti nell'allegato tecnico (Allegato A) da considerarsi parte integrante e sostanziale della presente ordinanza. Per le sole imprese operanti al di fuori del comune di Casamicciola Terme, l'indennizzo è subordinato alla documentata dimostrazione che tale riduzione è conseguenza diretta del suddetto evento calamitoso.
2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso nella misura massima di € 100.000,00 per ciascuna delle annualità 2023 e 2024, con le modalità ed entro i limiti di cui al successivo art. 4, e comunque nel rispetto dei massimali in termini di equivalente sovvenzione lordo (ESL) previsti dal regolamento «de minimis». L'importo concedibile è determinato al netto di eventuali indennizzi assicurativi e altri eventuali contributi pubblici.
3. Il contributo non è cumulabile con nessun'altra agevolazione pubblica concessa a fronte dei medesimi costi ammissibili. Dal contributo calcolato applicando i criteri di cui ai commi 1 e 2, andranno detratti i ristori concessi dallo Stato per sostenere le imprese durante il periodo emergenziale pandemico.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dell'Isola d'Ischia

4. Possono essere ammesse al contributo le imprese aventi, alla data di presentazione della domanda, i seguenti requisiti:
 - a) essere iscritte al registro delle imprese, per una o più unità produttive alla data del 26 novembre 2022, risultanti dal registro delle imprese, con sede in uno dei comuni dell'isola di Ischia;
 - b) esercizio di una attività imprenditoriale ai sensi dell'articolo 2082 c.c., esercitate in qualunque forma;
5. Non possono accedere al contributo le imprese che:
 - a) hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
 - b) sono in stato di scioglimento o liquidazione o sottoposte a procedure concorsuali per insolvenza o ad accordi stragiudiziali o piani asseverati ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), della legge fallimentare di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o ad accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 182-bis della medesima legge, ovvero alle analoghe disposizioni previste dal decreto legislativo n. 14 del 2019 che implichino la cessazione di attività aziendale;
6. Il contributo non può essere concesso per attività connesse all'esportazione. Non può, pertanto, essere direttamente collegato ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione.

Articolo 4

(Modalità e termini di presentazione delle domande, e procedure per la concessione del contributo)

1. Ai fini della concessione del contributo, l'impresa presenta la domanda, a pena d'inammissibilità, entro il 31 luglio 2025, esclusivamente tramite PEC, secondo i moduli che saranno approvati con successivo decreto del Commissario Straordinario. La domanda va compilata solo per la parte di interesse e deve comprendere la dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale dichiarare:
 - a) il possesso dei requisiti di cui all'art. 3;
 - b) i dati annuali di fatturato necessari alla determinazione del contributo;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dell'Isola d'Ischia

- c) i giorni di chiusura e/o di riduzione di clientela e di fatturato durante il periodo pandemico e a causa delle conseguenti misure restrittive, nonché l'ammontare dei ristori eventualmente ricevuti dallo Stato, per tali ragioni;
2. Alla richiesta di erogazione l'impresa beneficiaria deve allegare una perizia asseverata da parte di un professionista abilitato attestante l'ammontare della perdita di fatturato. Ove si tratti di impresa operante al di fuori del comune di Casamicciola Terme, la perizia dovrà altresì attestare la riconducibilità del danno da indennizzare all'alluvione. Le imprese richiedenti, non tenute alla redazione del bilancio, devono fare riferimento ai dati delle relative dichiarazioni dei redditi.
 3. Ciascuna impresa può presentare una sola domanda di contributo riferita a una o più unità produttive ubicate nei comuni dell'isola di Ischia.
 4. Il contributo è concesso sulla base di istruttoria, con procedimento a sportello. Le domande di contributo sono istruite dagli uffici della Struttura commissariale secondo l'ordine cronologico di presentazione. In caso di domande pervenute incomplete nei loro elementi essenziali, rileva per l'ordine cronologico di concessione, la data di completamento della documentazione richiesta all'impresa; ove si renda necessaria un'integrazione della domanda, il termine previsto dal presente comma è sospeso per il periodo compreso tra la richiesta di integrazioni ed il deposito delle stesse e, in ogni caso, per un tempo non superiore a trenta giorni.
 5. Nel caso in cui in sede di istruttoria siano ravvisati motivi di non ammissibilità o di esclusione, le imprese ricevono formale comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell'articolo 10-bis della legge n. 241 del 1990.
 6. I beneficiari sono tenuti a fornire tutte le informazioni utili ad evitare il rischio di sovra compensazione, sin dal momento della presentazione della domanda di contributo.

Articolo 5

(Concessione ed erogazione del contributo per riduzione di fatturato)

1. All'esito dall'istruttoria di cui all'art. 4, da concludersi entro 60 giorni, ove l'esito risulti positivo, il Commissario straordinario procede all'adozione del provvedimento di concessione e alla relativa trasmissione all'impresa beneficiaria.
2. Il contributo è erogato con le seguenti modalità:



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dell'Isola d'Ischia

- per l'annualità 2023 si provvede alla liquidazione in un'unica soluzione entro 30 giorni dall'emanazione del decreto di concessione del contributo;
- per l'annualità 2024, con successivo provvedimento da emanarsi entro il 31/12/2025, sarà accertata la disponibilità residua di risorse, entro il limite indicato dall'art. 1, comma 686 della Legge di Bilancio 2025, detratti gli importi che saranno accertati per l'erogazione delle misure di cui agli art. 6 e 7.

Ove la somma residua non risulti sufficiente a coprire l'intero fabbisogno richiesto, gli importi concessi per il 2024 saranno ridotti proporzionalmente in fase di erogazione.

3. Ai fini dell'erogazione del contributo, il Commissario provvede ad accertare la regolarità contributiva dell'impresa beneficiaria mediante l'acquisizione del DURC, ad espletare le verifiche di cui all'art. 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, nonché quelle preordinate alla verifica del rispetto del divieto di cui all'art. 67, comma 1, lett. g), del d.lgs. n. 159/2011.

Articolo 6

(Indennizzo alle imprese per le limitazioni conseguenti alla cantierizzazione degli interventi)

1. A sostegno delle imprese a contatto con il pubblico situate nell'isola di Ischia interessate dai cantieri per la realizzazione delle opere di ricostruzione pubblica e privata, di messa in sicurezza ex art. 5 ter del D.L. n. 186/2022, nonché connessi agli interventi emergenziali previsti all'art. 1, commi 684 e 686 della Legge di Bilancio 2025, è stabilito per l'anno 2025 un indennizzo secondo le modalità di cui al presente articolo.
2. Il contributo, è previsto in favore delle sole attività iscritte al registro delle imprese, per una o più unità produttive che, alla data di entrata in vigore della presente ordinanza, esercitino attività imprenditoriale ai sensi dell'art. 2082 c.c., in qualunque forma, da documentare con certificato camerale e codice di attribuzione di partita IVA, aventi sede o esercizio nel territorio ischitano e caratterizzate da accesso in pubbliche vie o aperte al pubblico interessate dai cantieri di cui al comma 1. La concessione dell'indennizzo è subordinata alla documentata dimostrazione che l'attività di cantiere ha comportato la riduzione del fatturato pari ad almeno il 20% per l'anno 2025, calcolato in base agli stessi criteri di cui all'art. 3, comma 1, della presente ordinanza.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dell'Isola d'Ischia

3. Gli indennizzi di cui ai commi precedenti sono riconosciuti nella misura massima di € 50.000,00, e comunque nel rispetto dei massimali in termini di equivalente sovvenzione lordo (ESL) previsti dal regolamento «de minimis». L'importo concedibile è determinato al netto di eventuali indennizzi assicurativi e dei ristori previsti dallo Stato per sostenere le imprese durante il periodo emergenziale pandemico.
4. Il contributo non è cumulabile con nessun'altra agevolazione pubblica concessa a fronte dei medesimi costi ammissibili.
5. Si applicano i commi 5 e 6 dell'art. 3.
6. La richiesta del contributo, che dovrà essere presentata entro il termine del 31 dicembre 2025, va inoltrata al Commissario straordinario con istanza motivata, sulla base di un modello che sarà approvato con successivo decreto, corredato dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio e dalla perizia asseverata da parte di un professionista abilitato, indicanti il possesso dei requisiti di cui al presente articolo e i dati finanziari necessari.
7. L'erogazione dei contributi per l'anno 2025 sarà disposta nei limiti dell'importo massimo di Euro 900.000,00 a valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 686, della Legge di Bilancio 2025.

Articolo 7

(Indennizzo per perdita di fatturato)

1. Alle imprese danneggiate dal sisma del 2017, ubicate nel territorio del comune di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio che, a seguito dell'alluvione del 26 novembre 2022, non hanno potuto avviare la ricostruzione degli immobili adibiti ad attività produttive, è riconosciuto un contributo volto a indennizzare la perdita di fatturato subita nelle annualità 2023 e 2024 per effetto di tale chiusura, a condizione che risultino tuttora iscritte al registro delle imprese, con le modalità ed entro i limiti di cui all'art. 8 dell'ordinanza n. 18/2022, e comunque nel rispetto dei massimali in termini di equivalente sovvenzione lordo (ESL) previsti dal regolamento «de minimis».
2. Il contributo concedibile è calcolato e liquidato nei limiti di € 100.000,00 complessivi per le due annualità sulla base dei medesimi requisiti, criteri e modalità previste dal Capo I dell'ordinanza commissariale n. 18/2022.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dell'Isola d'Ischia

3. Costituisce condizione essenziale per l'erogazione del contributo di cui ai commi precedenti, la presentazione della domanda di contributo per la ricostruzione, completa degli elaborati progettuali, ovvero della domanda di delocalizzazione, entro il termine del 15 settembre 2025, salvo che ciò sia impedito da disposizioni contenute nelle ordinanze commissariali ovvero previsioni recate nel Piano di Ricostruzione adottato dalla Regione Campania il 21 dicembre 2024. La previsione di cui all'art. 8, comma 1, lett. a) dell'ordinanza n. 18/2022 deve intendersi, pertanto, riferita alla presentazione della domanda di contributo per la ricostruzione ovvero della domanda di delocalizzazione. Ove la presentazione della domanda di contributo per la ricostruzione o delocalizzazione sia impedita dalle disposizioni commissariali o di piano vigenti, dovrà essere allegata una dichiarazione motivata resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000.

Articolo 8

(Contributo per l'acquisto di macchinari e attrezzature a seguito di delocalizzazione)

1. L'art. 23 dell'ordinanza del Commissario Straordinario n. 18/2022, riguardante il contributo per l'acquisto di macchinari e attrezzature spettante alle imprese temporaneamente delocalizzate, si interpreta nel senso della sua applicabilità, con l'esclusione delle scorte, anche alle imprese che risultino beneficiarie delle misure di delocalizzazione definitiva, obbligatoria o volontaria, stabilite dall'ordinanza commissariale n. 24/2023 e alle condizioni ivi previste, in quanto compatibili con le finalità e la disciplina di cui al presente provvedimento.
2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 27 e ss.ii. dell'ordinanza commissariale n. 18/2022.

Articolo 9

(Controlli, ispezioni, rapporti annuali e revoche)

1. In ogni fase del procedimento, il Commissario può effettuare o disporre, anche a campione, controlli, sia documentali che tramite ispezioni in loco, finalizzati alla verifica della corretta fruizione e al mantenimento delle agevolazioni secondo le modalità ed entro i limiti previsti dalla presente ordinanza. Le modalità di estrazione del campione, dei controlli e delle ispezioni e i



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dell'Isola d'Ischia

contenuti delle verifiche sono stabiliti dal Commissario con propri provvedimenti, in conformità a quanto disposto dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 123 del 1998.

2. Le imprese beneficiarie sono tenute a comunicare tempestivamente al Commissario l'eventuale perdita, successivamente al provvedimento di concessione, dei requisiti per l'ottenimento del contributo.
3. Il contributo concesso può essere revocato in tutto o in parte nel caso in cui:
 - a) venga accertato che l'impresa beneficiaria in qualunque fase del procedimento abbia reso dichiarazioni mendaci o esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità;
 - b) venga accertata l'assenza, all'atto di presentazione della domanda, dei requisiti di ammissibilità previsti dalla presente ordinanza;
 - c) l'impresa beneficiaria non consenta lo svolgimento dei controlli;
 - d) emerga che l'impresa beneficiaria abbia fruito di agevolazioni pubbliche concesse a fronte dei medesimi costi ammissibili.
4. I procedimenti di revoca vengono avviati secondo quanto disposto dalla legge n. 241 del 1990. Il Commissario straordinario provvede altresì alle azioni di recupero nei confronti delle imprese beneficiarie.
5. In caso di revoca del contributo, l'impresa beneficiaria restituisce alla gestione commissariale, con versamento sulla contabilità speciale, l'importo revocato maggiorato del tasso d'interesse legale. Gli interessi sono calcolati dalla data di erogazione del contributo fino alla data dell'effettivo versamento alla citata contabilità speciale delle somme erogate.

Articolo 10

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza, si provvede:
 - relativamente agli artt. 3, 6 e 7 a valere sulle risorse di cui alla contabilità speciale n. 6103, nei limiti dello stanziamento di cui all'art. 1, comma 686, della legge di bilancio 2025
 - relativamente all'art. 8, a valere sulla contabilità speciale n. 6103 di cui all'art. 19 del DL 109/2018.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dell'Isola d'Ischia

Articolo 10

(Pubblicazione)

1. La presente ordinanza è comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Dipartimento della Protezione Civile, al Dipartimento Casa Italia, alla Prefettura di Napoli, alla Regione Campania, alla Città Metropolitana di Napoli, ai Sindaci dei Comuni dell'isola di Ischia e agli altri soggetti destinatari delle relative disposizioni, ed è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità.
2. La presente ordinanza è pubblicata sul sito web istituzionale del Commissario straordinario: <https://sismaischia.it>, nell'albo pretorio dei Comuni dell'isola di Ischia Forio ed entra in vigore con l'apposizione del visto di registrazione della Corte dei Conti.

Il Commissario Straordinario
On. Avv. Giovanni Legnini